

NORME DI ATTUAZIONE

1. Norme generali

- 1.1. Il presente piano regolatore, con efficacia di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 17.8.1942, n.1150 in virtù dello articolo 21 del testo coordinato delle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 18.7.1959, n. 555, interessa lo intero territorio dei Comuni di Carosino, Castellana, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Massafra, Montefasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, S.Giorgio e Taranto.
- 1.2. I sopradetti Comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani regolatori generali al presente piano regolatore secondo quanto prescritto nell'articolo 6 della legge 17.8.1942, n. 1150.
- 1.3. Si impegnano a redigere in stretta correlazione e ad adottare i rispettivi piani regolatori generali entro sei mesi dalla data di approvazione del presente piano regolatore i Comuni di Taranto, Grottaglie, Massafra, Montefasi e Montemesola ed entro un anno dalla stessa data i Comuni di Carosino e di S.Giorgio.
- 1.4. I Comuni di cui all'articolo 1.1. si impegnano a conferire al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto l'incarico di predisporre i piani particolareggiati dei singoli agglomerati industriali, e delle singole zone dei servizi industriali, definiti nella loro ubicazione e nei loro allacciamenti infrastrutturali dal presente piano regolatore, che il Consorzio medesimo, fornito dei poteri di esproprio conferitagli dall'articolo 21 del Testo coordinato delle leggi 29.7.1957, n. 634 e 18.7.1959, n.555, in base ad un programma esecutivo di attuazione intende attrezzare progressivamente.

I piani particolareggiati dovranno determinare tutti gli elementi specificati all'articolo 13 della legge 17.8.1942, n.1150 ed al punto 11 della Circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno 9.3.1961, prot. n. 2356, che non fossero compresi nel presente piano regolatore.

Il piano finanziario preciserà i tempi dell'operazione, l'entità delle spese necessarie per la realizzazione e per la gestione delle attrezzature e dei servizi del piano, i mezzi finanziari con i quali il Consorzio vi farà fronte, le relative garanzie che il Consorzio potrà offrire per l'ammortamento dei mutui che intende contrarre, le condizioni di cessione dei terreni agli utenti industriali e lo schema di convenzione fra questi ed il Consorzio.

- 1.5. Il costo delle attrezzature infrastrutturali di allacciamento degli agglomerati industriali e delle zone dei servizi industriali alle reti esistenti o di programma, e pertanto di competenza del Consorzio, per la differenza non coperta da contributi e finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno sarà ripartito totalmente tra gli utenti industriali, in base alla intensità di uso delle medesime qualora gli allacciamenti abbiano una funzione puramente industriale e sarà ripartito proporzionalmente fra gli utenti industriali e le amministrazioni pubbliche centrali, decentrate e locali competenti qualora gli allacciamenti abbiano una funzione in parte industriale ed in parte civile.
- 1.6. Sulla base dei piani particolareggiati di cui all'articolo 1.4. redatti ed adottati dai Comuni interessati e dal Consorzio, questo ultimo provvederà alla redazione ed al coordinamento dei progetti esecutivi delle opere previste, secondo quanto prescritto al punto 9 della Circolare del Comitato dei Ministri 9.3.1961, prot. n. 2356.
- 1.7. A nessuna impresa industriale, ad esclusione di quelle estrattive, potrà essere concessa licenza comuna-

le di costruzione fuorchè negli agglomerati industriali e nelle zone dei servizi industriali previsti dal presente piano regolatore e, nell'ambito di questi, nelle zone tipologicamente pertinenti.

Tale licenza non potrà essere rilasciata se non sarà stata stipulata previamente la convenzione con il Consorzio che determini le caratteristiche urbanistiche e tecniche di funzionamento dell'impianto e gli oneri di attrezzature e di gestione a carico degli utenti.

Tale licenza di costruzione potrà essere rilasciata solo successivamente all'adozione del piano regolatore particolareggiato del territorio in cui si collocherà l'iniziativa industriale da parte del Comune interessato e del Consorzio.

1.8. Qualora se ne intraveda l'opportunità, i Comuni, in quanto membri del Consorzio, potranno incaricare il Consorzio medesimo di procedere per loro conto alla espropriazione dei terreni interessati da ogni altro sviluppo connesso in modo diretto o indiretto al processo di industrializzazione ai sensi degli articoli 18 e 38 della legge 17.8.1942, n. 1150.

1.9. Il Consorzio istituirà non oltre un mese dalla data di approvazione del presente piano regolatore un ufficio tecnico che operi nell'ambito delle attività di sua competenza e che sia provvisto di una adeguata struttura organizzativa tale da consentirgli di predisporre gli strumenti operativi e di sovrintendere all'attuazione tecnica del piano.

2. Norme generali transitorie

2.1. Entro un mese dalla data di approvazione del presente piano regolatore il Comune di Taranto si impegna ad adottarlo come variante stralcio preliminare al piano regolatore generale attualmente vigente ed altresì come piano particolareggiato preliminare del-

l'agglomerato industriale e della zona dei servizi industriali fornendone il presente piano regolatore gli elementi indicati al punto 11 della Circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno protocollo n. 2356.

Entro la stessa data i Comuni di Caresino, Grottaglie, Massafra, Montefasi, Montemesola e S. Giorgio si impegnano ad adottare il piano medesimo quale programma di fabbricazione con opportune integrazioni di tipo edilizio.

2.2. Entro un mese dalla data di approvazione del presente piano regolatore il Comune di Taranto si impegna a conferire al Consorzio l'incarico di predisporre entro quattro mesi dalla stessa data il piano particolareggiato completo, così come specificato al punto 1.4., dell'agglomerato industriale e della zona dei servizi industriali di Taranto.

2.3. Con riferimento all'agglomerato industriale ed alla zona dei servizi industriali di Taranto, non applicandosi l'articolo 1.7. nel periodo intercorrente definito dall'articolo 2.2., la convenzione tra le singole imprese industriali ed il Consorzio e la adozione del piano regolatore particolareggiato completo da parte del Comune di Taranto non costituiscono le condizioni necessarie per la concessione delle licenze comunali di costruzione.

Entro tre mesi dalla data di tale adozione il Consorzio provvederà a stipulare la convenzione con ciascuna impresa industriale già insediata.

2.4. Non applicandosi l'articolo 1.6. nel periodo intercorrente definito dall'articolo 2.2., il Consorzio provvederà alla redazione ed al coordinamento dei progetti esecutivi delle opere urgenti per la prima attrezzatura dell'agglomerato industriale e della zona dei servizi industriali di Taranto sulla base del presente piano regolatore.

2.5. Nei territori comunali di cui al punto 1.3. durante il periodo di formazione dei piani regolatori generali, ogni trasformazione di uso del suolo a scopo edificatorio che interessi una superficie superiore a 3000 mq. deve essere oggetto di un piano di lottizzazione da trasformarsi, non appena deliberata la adozione del piano regolatore generale, in piano particolareggiato.

I piani di lottizzazione determineranno la rete viabile ed i suoi allacciamenti alle strade esistenti, gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico, la destinazione degli edifici esistenti, la tipologia edilizia, la suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata, lo schema planivolumetrico, la distribuzione degli impianti fissi, le servitù, e, in una relazione esplicativa, i tempi di attuazione e la ripartizione degli oneri di urbanizzazione su ciascun lotto.

Per gli insediamenti negli agglomerati industriali valgono le norme di cui agli articoli del capitolo n. 6.

3. Norme speciali per la viabilità

3.1. Il presente piano regolatore prescrive i seguenti tipi di grande viabilità il cui tracciato è indicato negli elaborati grafici :

- 3.1.1. Assi. Gli assi debbono avere le caratteristiche altimetriche e planimetriche delle autostrade.
- Larghezza complessiva della sede viabile è di 82 metri:
- 1 banchina spartitraffico centrale di 7 metri.
 - 2 carreggiate a due corsie di 7.50 metri ciascuna.
 - 2 banchine spartitraffico laterali di 2.10 metri ciascuna.
 - 2 piste ciclabili di 1.70 metri ciascuna.
 - 2 banchine laterali di 1.20 metri ciascuna.
 - 2 fasce di rispetto sui due lati di 25 me-

tri ciascuna.

Distanze minime delle costruzioni dall'asse stradale non inferiori ai 41 metri.

3.1.2. Strade principali primarie

Larghezza, composizione della sede viabile e distanze minime delle costruzioni dall'asse stradale come al punto 3.1.1.

3.1.3. Strade principali secondarie

Larghezza complessiva della sede viabile è di 63,5 metri :

1 banchina spartitraffico laterale di 1 metro.

1 carreggiata a due corsie di 7,50 metri.

1 banchina spartitraffico laterale di 2,10 metri.

1 pista ciclabile di 1,70 metri.

1 banchina laterale di 1,20 metri.

2 fasce di rispetto sui due lati di 25 metri ciascuna.

Distanze minime delle costruzioni dall'asse stradale non inferiori a 33,75 metri.

Le strade di questo tipo sono raddoppiabili nelle strade del tipo precedente.

3.1.4. Ponti e viadotti urbani

Larghezza complessiva della sede viabile è di 18 metri :

1 carreggiata a quattro corsie di 15 metri.

2 marciapiedi laterali di 1,5 metri ciascuno.

3.1.5. Strade principali primarie di penetrazione

Larghezza complessiva della sede viabile è di 71 metri :

1 banchina spartitraffico centrale di 4 metri.

2 carreggiate a due corsie di 7,50 metri ciascuna.

2 banchine laterali di 1 metro ciascuna.

2 fasce di rispetto sui due lati di 25 metri ciascuna.

Distanze minime delle costruzioni dall'asse stradale non inferiori a 35,50 metri.

3.1.6. Strade principali secondarie di penetrazione

Larghezza complessiva della sede viabile è di 39,5 metri :

- 1 carreggiata a due corsie di 7,5 metri.
- 2 banchine laterali di 1 metro ciascuna.
- 2 fasce di rispetto sui due lati di 15 metri ciascuna.

Distanze minime delle costruzioni dall'asse stradale non inferiori a 19,75 metri.

Le strade di questo tipo sono raddoppiabili nel le strade del tipo precedente.

3.1.7. Strade di penetrazione alle zone industriali
Larghezza complessiva della sede viabile è di 38 metri :

- 1 carreggiata a quattro corsie di 15 metri.
- 2 marciapiedi laterali di 1,5 metri ciascuno.
- 2 fasce di rispetto sui due lati di 10 metri ciascuno.

Distanze minime delle costruzioni dall'asse stradale non inferiori a 19 metri.

E' prescritta inoltre una strada-parco a carattere paesistico fra Grottaglie e Massafra il cui tracciato è indicato negli elaborati grafici e che sarà definita nei piani particolareggiati.

3.2. Non potranno essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade di cui all'art. 3.1. ai fondi e fabbricati laterali se non in base ad un piano particolareggiato o ad un piano di lottizzazione.

3.3. Le fasce di rispetto di cui al punto 3.1. costituiscono demanio pubblico inalienabile.

Esse potranno eventualmente essere concesse in precario per uso di parcheggio di autoveicoli ed autocarri in base ad un piano particolareggiato o ad un piano di lottizzazione che ne definisca la sistemazione e l'accesso alle strade ed ai lotti contermini.

3.4. Il presente piano regolatore prescrive i seguenti tipi di nodi :

- a. nodi a livello
- b. nodi a due livelli
- c. nodi a tre livelli.

Sia la loro distribuzione che le loro caratteristiche saranno definite di volta in volta dai piani particolareggiati.

Le fasce di rispetto esterne alle sedi viabili e ai manufatti sono della profondità di 25 metri.

4. Norme speciali per la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse.

- 4.1. E' fatto obbligo alle industrie estrattive, future ed esistenti, rendere disponibili i terreni di cave e giacimenti da esse esauriti nelle condizioni che saranno state preventivamente fissate in apposita convenzione con il Consorzio, così da poter essere direttamente trasferite ad altri usi senza l'aggravio di ulteriori trasformazioni.
- 4.2. E' fatto obbligo a qualunque tipo e dimensione di industria, futura ed esistente, che voglia attingere ad acque sotterranee per usi industriali o potabili mediante pozzi e trivellazioni ottenerne la eventuale concessione dal Consorzio nei termini che saranno stati preventivamente fissati in apposita convenzione.
- 4.3. E' fatto obbligo a qualunque tipo e dimensione di azienda agricola, futura ed esistente, che voglia attingere ad acque sotterranee per usi irrigui o potabili mediante pozzi e trivellazioni ottenerne la eventuale concessione congiuntamente dai Consorzi di Bonifica competenti e dall'Ente per la trasformazione fondiaria e lo sviluppo della irrigazione in Puglia e Lucania.
- 4.4. E' fatto obbligo a qualunque tipo e dimensione di industria futura ed esistente che scarichi rifiuti di produzione gassosi, liquidi e solidi, o che produca rumore, odore ed insetti, o che funzioni secondo turni continui di lavorazione, ecc. che possono costituire un nocumento o un disagio pubblico o una modifica delle caratteristiche ambientali, approntare tutti quei provvedimenti di natura tecnica e tecnologica necessari per un loro adeguato

trattamento o sistemazione nei termini che saranno stati fissati in apposita convenzione con il Consorzio.

5. Norme speciali per le zone destinate a verde

5.1. Il presente piano regolatore prescrive le seguenti zone destinate a verde :

- a. zone di rispetto assoluto
- b. zone di rispetto relativo
- c. zone verdi pubbliche
- d. zone di eccezionale interesse agricolo
- e. zone di grande interesse agricolo
- f. zone agricole
- g. zone di interesse paesistico-turistico.

5.2. Zone di rispetto assoluto

Esse, da prevedersi all'interno dei campi di determinazione degli agglomerati industriali, sono state definite nel presente piano regolatore in corrispondenza dell'agglomerato industriale di Taranto.

Sono zone per le quali il Consorzio stabilirà, secondo un programma esecutivo di attuazione, il trasferimento dall'uso agricolo ad uso ricreativo e protettivo delle zone industriali mediante l'impianto di alberi d'alto fusto.

Sono ammesse solo le piccole costruzioni inerenti alla cura delle piantagioni (magazzini, serre, ecc.) e le sistemazioni del terreno assieme a campi di gioco e relativi stabili di servizio.

Esse si integrano con le fasce di rispetto viabilistico contigue di cui all'art. 3.3. e potranno essere eventualmente concesse in precario per uso di parcheggio di autoveicoli ed autocarri in base ad un piano particolareggiato o ad un piano di lottizzazione.

Non sono concesse in queste zone, qualora in uso agricolo, trasformazioni fondiari e colturali.

5.3. Zone di rispetto relativo

Esse, da prevedersi all'esterno dei campi di destinazione degli agglomerati industriali, costituiscono fasce verdi protettive tra le zone industriali o tra queste e le zone residenziali.

Sono zone vincolate a destinazione agricola con assoluta esclusione di trasformazione di uso del suolo a scopo residenziale o ad altro uso non agricolo o non estrattivo.

Posseno essere concesse dal Consorzio eventuali trasformazioni fondiari e colturali e consentita la costruzione di edifici di uso strettamente agricolo.

5.4. Zone verdi pubbliche

Sono spazi da sistemare a giardini e parchi accessibili al pubblico. Sono escluse le costruzioni di edifici di qualunque natura. Sono consentiti chioschi per la rivendita di giornali, bibite, ecc.

5.5. Zone di eccezionale interesse agricolo. Zone di grande interesse agricolo e zone agricole

Sono vincolate a destinazione agricola e vi sono ammesse le sole costruzioni connesse con la attività agricola: centri di servizio per l'agricoltura, edifici per l'attrezzatura tecnica dei fondi e per la abitazione degli addetti agricoli, piccole industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini e silos di prodotti agricoli, ecc.

Tali trasformazioni di uso del suolo a scopo edificatorio, qualora comportino una superficie costruita superiore ai 1000 mq. nella zona di eccezionale interesse agricolo ed una superficie costruita superiore ai 1500 mq. nella zona di grande interesse agricolo, sia che per esse sussista o no l'obbligo di licenza comunale di costruzione, dovranno essere previamente autorizzate in modo congiunto dai Consorzi di Bonifica competenti e dall'Ente per la trasformazione fondiaria e lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania.

In particolare l'eventuale attrezzatura dei due agglomerati industriali di Castellaneta e di S.Giorgio da parte del Consorzio, così come specificato all'articolo 1.4., dovrà essere studiata e predisposta dal Consorzio in collaborazione con gli enti sopradetti.

5.6. Zone di interesse paesistico-turistico

Sono zone di particolare carattere ambientale e dotate di notevoli possibilità di sviluppo in senso turistico e ricreativo.

Sono consentite le sole costruzioni che abbiano questa destinazione e l'azione di disciplina sarà svolta dalla Soprintendenza ai Monumenti in accordo con i Comuni interessati in base alla legge 26.6.1939, n. 1947 e leggi analoghe e regolamenti.

6. Norme speciali per gli agglomerati industriali e per le zone di servizi industriali.

6.1. Gli agglomerati industriali e le zone di servizi industriali potranno essere individuati solo all'interno dei campi di determinazione corrispondenti di Castellaneta, Grottaglie, Massafra, S.Giorgio e Taranto definiti nel presente piano regolatore ed indicati rispettivamente con i riferimenti : P5, P3, e Q3, P2 e Q2, P4, P1 e Q1.

I piani regolatori generali dei Comuni di cui alle articolé 1.1. potranno definire ulteriori zone di servizi industriali oltre a quelle definite nel presente piano regolatore in settori del territorio comunale che ne fossero sprovvisti.

6.2. Troveranno insediamento negli agglomerati industriali le industrie manifatturiere con più di dieci addetti con i relativi servizi (parcheggi di automobili, servizi sociali, impianti sportivi e ricreativi, servizi di vigilanza e manutenzione, ecc.) e nelle zone di servizi industriali le industrie di servizio (impianti industriali, magazzini, depositi, autorimesse, ecc.) e particolari servizi per le indu-

stria (scuole a carattere aziendale o professionale, servizi sanitari, servizi culturali, impianti sportivi e ricreativi, uffici e laboratori di studi e ricerche, sedi di rappresentanza e foresterie, motels, stazioni di servizio e officine di riparazione, stazioni terminali di mezzi pubblici, autoparchi, ecc.).

In particolare :

- 6.2.1. Le industrie manifatturiere ed i centri di deposito (oli minerali, vegetali ed animali, prodotti agricoli, ecc.) per i quali il costo di trasporto delle materie prime sia alto in relazione al loro valore, che generino un flusso totale di materie prime e prodotti finiti superiore alle 300 tonnellate annue per addetto e che richiedano un intenso interscambio con il centro siderurgico o con il porto industriale, eventualmente per mezzo di nastri trasportatori o di impianti teleferici oltre che per ferrovia o su strada, troveranno insediamento nella zona delle industrie di base dell'agglomerato di Taranto.
- 6.2.2. Le industrie manifatturiere che richiedano trasporti per ferrovia oltre che su strada di materie prime e prodotti finiti, troveranno insediamento negli agglomerati industriali di Grottaglie e di Massafra.
- 6.2.3. Le industrie manifatturiere che richiedano trasporti di materie prime e prodotti finiti solo su strada e siano di piccola dimensione (fra i 10 ed i 100 addetti) troveranno insediamento nella zona delle piccole industrie dell'agglomerato di Taranto, oltre che negli agglomerati di Grottaglie e di Massafra.
- 6.2.4. Le industrie manifatturiere di trasformazione dei prodotti agricoli che richiedano trasporti di materie prime e di prodotti finiti solo su strada, potranno insediarsi negli agglomerati industriali di Castellana Grotte e di S. Giorgio.

- 6.3. Negli agglomerati industriali e nelle zone dei servizi industriali non potranno essere costruiti edifici di abitazione se non per il personale adibito alla manutenzione degli impianti civili ed industriali, alla sorveglianza ed ai servizi di vigilanza.
- 6.4. E' fatto obbligo alle imprese industriali future ed esistenti che necessitano di allacciamenti di acque industriali o potabili, di gas o metano, di olii combustibili, di energia elettrica, di fognature, di strade, di linee ferroviarie, di nastri trasportatori, di impianti teleferici, di linee telefoniche, e di qualunque altro tipo di infrastruttura e di comunicazione ed inoltre di qualunque tipo di servizio che comporti l'attrezzatura di zone esterne agli agglomerati industriali ed alle zone di servizi industriali, richiederli ed ottenerli tramite il Consorzio nei termini che saranno stati fissati in apposita convenzione.
- 6.5. Gli isolati industriali costituenti gli agglomerati industriali e le zone di servizi industriali saranno di norma modulati secondo lotti unificati tali da consentire una razionale ed economica utilizzazione dell'intera superficie netta disponibile, secondo le prescrizioni che daranno i piani particolareggiati.
- 6.6. Alle imprese industriali saranno assegnati lotti aventi superficie commisurata alle loro esigenze attuali o relative ad un programma di immediata attuazione i cui termini dovranno essere riportati in apposita convenzione fra esse ed il Consorzio.
- 6.7. Nell'ambito degli agglomerati industriali il rapporto iniziale tra superficie totale costruita con esclusione dei piazzali di deposito e di manovra, e superficie del corrispondente lotto, non potrà superare 0.30. Tale rapporto, di possibile incremento dopo un periodo di insediamento la cui durata sarà definita dalla convenzione con il Consorzio, non potrà mai superare 0.35 per le industrie con oltre 100 addetti e 0.37 per le industrie con meno di 100

addetti.

I piani particolareggiati e le convenzioni precise ranno i limiti di tale rapporto per quei casi in cui sia da tenere conto di un notevole sviluppo di impianti industriali a cielo aperto e di speciali attrezzature infrastrutturali.

6.8. I fili dei fabbricati industriali e civili negli agglomerati industriali e nelle zone dei servizi industriali dovranno essere ad una distanza non inferiore a 5 metri dai confini dei lotti.

6.9. Le imprese industriali dovranno provvedere allo spazio necessario per il parcheggio di autoveicoli di addetti e di visitatori e di automezzi all'interno dei rispettivi lotti.

Il primo potrà essere computato nella misura di 30 metri quadrati per ogni cinque addetti.

6.10. Oltre ai piani particolareggiati che definiranno gli schemi piani-volumetrici e le sistemazioni esterne e a verde, le convenzioni preciseranno i tipi di materiale da impiegarsi per la costruzione e la finitura dei fabbricati industriali e civili ed i tipi di impianti e affissi aventi scopo pubblicitario.

6.11. Il Consorzio provvederà a realizzare e a rendere disponibili nel quadro della sua attività di assistenza tecnica agli industriali e di perseguimento di un rispondente livello edilizio, le progettazioni esecutive di alcuni tipi unificati di rustici industriali e di elementi di essi assieme ai relativi computi metrici ed estimativi.

6.12. I piani regolatori generali di cui all'articolo 1.1. definiranno le industrie esistenti che, a ciclo economico e produttivo concluso o in occasione della opportunità di una radicale trasformazione degli impianti, dovranno essere decentrate negli agglomerati industriali previsti nel presente piano regolatore.

7. Norme speciali per la zona di espansione residenziale

7.1. Le zone di espansione residenziale sono tutte soggette a preliminare formazione di piani particolareggiati.

7.2. I piani regolatori generali fisseranno la strutturazione generale di queste zone e la sequenza della loro progressiva attuazione.

7.3. I piani particolareggiati delle zone di espansione residenziale a nord di Taranto dovranno prevedere un insediamento che potrà raggiungere in fasi di attuazioni successive la popolazione massima di 130.000 abitanti e coprirà una superficie territoriale di 130 ettari da collocare entro il grande campo di determinazione indicato nel piano con il riferimento R1. Di conseguenza la densità territoriale non sarà superiore a 100 abitanti per ettaro.

Sulla base di questa dimensione finale dovranno essere dimensionati la rete viabile, gli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, il verde pubblico e gli impianti fissi e sulla base delle dimensioni parziali dovranno essere dimensionati i servizi di quartiere.

Questo insediamento dovrà in più ospitare attrezzature di carattere sia urbano che regionale come il centro civico, il centro sanitario, il centro scolastico, ecc. nelle entità che risulteranno dagli studi del piano regolatore generale e secondo la ubicazione indicata in modo diagrammatico nelle planimetrie.

7.4. Le zone di espansione residenziale di cui al punto precedente avranno una densità fondiaria media non superiore ai 2 mq/mq, ed in nessuna località superiore ai 3,5 mq/mq.

7.5. La zona di espansione residenziale ad oriente ed a sud di Taranto, da collocarsi entro i campi di determinazione indicati con i riferimenti R1A e R1B,

7.6. I piani particolareggiati

saranno soggette a piano particolareggiato che prevederà attrezzature non solo di quartiere, ma anche integrative di quelle dell'adiacente città di Taranto.

- 7.6. Le zone di espansione residenziale di cui al punto precedente avranno una densità fondiaria media non superiore ai 3 mc/mq. ed in nessuna località superiore ai 4 mc/mq.
- 7.7. Le zone di espansione residenziale di Grottaglie, Mas safra e S. Giorgio da collocarsi entro i campi di de terminazione indicati con i riferimenti R3, R2 ed R4, saranno soggette a piano particolareggiato che preve derà attrezzature non solo di quartiere, ma anche di carattere comprensoriale.
- 7.8. Le zone di espansione residenziale di cui al punto precedente avranno una densità territoriale non superiore ai 100 abitanti per ettaro, ed una densità fondiaria media non superiore ai 2 mc/mq. ed in nessuna località superiore ai 3,5 mc/mq.
- 7.9. Il Comune di Taranto si impegna a redigere e ad adottare entro un anno dalla data di approvazione del presente piano regolatore il piano particolareggiato del nucleo di primo intervento delle zone di cui al paragrafo 7.3. che sia commisurato alla dimensione dello sviluppo industriale.
- 7.10. I piani regolatori generali comunali determineranno con maggiore approssimazione e fisseranno le dimensioni della popolazione da insediare nelle zone rispettivamente indicate ai paragrafi 7.3., 7.5 e 7.7.